




UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO


REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO



EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 7104 DEL 30/06/2021

Indice

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE | 3 |
| | ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione..... | 3 |
| 2 | DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO | 3 |
| | ART.2 Istituzione di posti - convenzioni..... | 3 |
| | ART.3 Modalità di copertura dell'incarico..... | 3 |
| | ART.4 Individuazione del soggetto e presentazione della proposta di istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato..... | 4 |
| | ART.5 Valutazione della proposta..... | 4 |
| | ART.6 Conferimento dell'incarico..... | 4 |
| | ART.7 Trattamento giuridico ed economico..... | 5 |
| | ART.8 Attribuzione compiti didattici..... | 5 |
| | ART.9 Valutazione finale - rinnovo..... | 5 |
| 3 | ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE | 5 |
| | ART.10 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore..... | 5 |



1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure di istituzione e copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005.

2 Disposizioni del regolamento

ART.2 Istituzione di posti - convenzioni

1. L'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario con oneri finanziari interamente a carico di enti esterni.

2. Il Consiglio di Facoltà dovrà proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato.

La delibera di Facoltà dovrà indicare:

- a) il Programma di ricerca;
- b) la durata;
- c) il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
- d) gli elementi di qualificazione didattica e scientifica richiesti al Professore straordinario;
- e) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale la delibera dovrà fare espresso riferimento alle competenze cliniche richieste;
- f) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, in rapporto con la posizione esistente con l'istituzione convenzionata;
- g) la lettera di intenti con l'ente finanziatore con indicate le risorse messe a disposizione.

3. La convenzione di cui al comma 1 dovrà espressamente definire:

- il programma di ricerca;
- le risorse messe a disposizione;
- la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma;
- la durata.

4. I soggetti pubblici o privati, interessati a finanziare posti di professore straordinario a tempo determinato, possono versare il costo relativo in un'unica soluzione o in quote da corrispondere in date concordate dalle parti.

5. Nel caso in cui l'ente finanziatore, se privato, scelga di corrispondere l'importo in più rate dovrà consegnare all'Ateneo idonea fideiussione bancaria corrispondente all'intero finanziamento. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università potrà a sua esclusiva discrezione decidere di non chiedere la citata fideiussione.

ART.3 Modalità di copertura dell'incarico

1. La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avverrà tramite conferimento di appositi incarichi a coloro che hanno conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge 210/98, o l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per la fascia dei professori ordinari ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

2. Per l'individuazione dei soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e/o professionale è richiesta documentata attività di ricerca, ovvero attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma.

3. I predetti incarichi sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso l'Università Vita-Salute San Raffaele o presso altra istituzione universitaria italiana.

ART.4 Individuazione del soggetto e presentazione della proposta di istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato

1. Al fine di favorire proficui scambi tra l'Università ed il mondo produttivo, le imprese o fondazioni e gli altri enti pubblici o privati con cui l'Università stessa intende stipulare le convenzioni provvederanno ad indicare i soggetti cui conferire l'incarico di professore straordinario a tempo determinato, individuati tra:

- soggetti appartenenti agli enti medesimi che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione;
- soggetti non dipendenti degli enti medesimi purché in possesso della predetta elevata qualificazione, quale definita all'art.3, comma 2, del presente Regolamento.
- soggetti che hanno conseguito l'idoneità/abilitazione per la fascia dei professori ordinari in settori scientifico-disciplinari/concorsuali coerenti con il progetto di ricerca.

2. L'Ente finanziatore inoltra all'Ateneo la proposta di convenzione, contenente l'indicazione dei soggetti di cui al comma precedente e corredata dalla documentazione di cui all'art.5, comma 1, del presente Regolamento e che dovrà essere trasmessa alla Facoltà che ha proposto l'istituzione del posto in oggetto.

ART.5 Valutazione della proposta

1. Il Consiglio della Facoltà, avvalendosi di apposita Commissione Giudicatrice, valuta la proposta di convenzione contenente l'indicazione dei soggetti di cui all'articolo precedente, corredata del curriculum vitae di detti soggetti.

2. Le Commissioni Giudicatrici sono composte da tre docenti, individuati dal Consiglio di Facoltà, che potranno essere scelti anche al di fuori dell'università e/o stranieri. I docenti appartenenti ad università italiane, scelti tra i professori di I fascia, dovranno appartenere al Macrosettore di pertinenza del programma di ricerca oggetto della convenzione. I docenti stranieri dovranno essere autorevoli docenti di università estere appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di I fascia.

3. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli elementi di qualificazione didattica e scientifica stabiliti dalla Facoltà.

4. La Facoltà formula la proposta di conferimento del contratto al soggetto selezionato dalla commissione giudicatrice con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia. La proposta della Facoltà dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ART.6 Conferimento dell'incarico

1. L'Università conferirà l'incarico mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il professore straordinario deve contenere tra l'altro le seguenti indicazioni:

- la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- il trattamento economico complessivo;

- il trattamento previdenziale e assicurativo;
- la facoltà di afferenza;
- il settore concorsuale di riferimento,
- il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- il regime di impegno orario.

3. Gli incarichi hanno una durata massima di 3 anni rinnovabili, previa stipula di una nuova convenzione. Possono essere conferiti incarichi di durata inferiore purché coerenti con il progetto di ricerca proposto e comunque non inferiori ad un anno. L'istituzione temporanea non potrà, in ogni caso, superare un periodo massimo di sei anni.

4. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

ART.7 Trattamento giuridico ed economico

1. Ai titolari degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico dei professori ordinari e il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo, alla classe iniziale stipendiale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale, sottoscritto con l'Ente proponente.

2. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.

3. I soggetti che non hanno conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge 210/98, o l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, titolari di incarichi di cui al presente regolamento sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di Preside di Facoltà e di Rettore.

ART.8 Attribuzione compiti didattici

1. La Facoltà presso la quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato, provvederà alla definizione delle attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi ed al periodo di svolgimento delle stesse, tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

ART.9 Valutazione finale - rinnovo

1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo, è prevista una valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal professore straordinario: tale valutazione verrà effettuata dalla Facoltà previa valutazione positiva dell'Ente finanziatore.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.10 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello dell'emanazione del Decreto Rettorale.